

Editoriale

*Emanuele Menegatti**

Prima l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994, in attuazione della direttiva n. 89/391 (e delle direttive c.d. figlie), seguito da oltre 150 testi normativi ed un'abbondante produzione giurisprudenziale, poi il D.Lgs. n. 81/2008, gli interventi correttivi successivi, i regolamenti di attuazione, la prima giurisprudenza, testimoniano un incessante sforzo legislativo, regolamentare e non da ultimo interpretativo univocamente diretto verso la prevenzione.

Questo sforzo ha effettivamente prodotto più sicurezza negli ambienti di lavoro?

Le statistiche INAIL sugli infortuni e malattie professionali parrebbero confermare la bontà del percorso intrapreso. In questo senso, gli infortuni sul lavoro denunciati sono diminuiti dagli oltre 790 mila del 2009 ai 605 mila del 2013; quasi un infortunio su quattro in meno. Stessa proporzione vale per gli infortuni mortali, che dai 1050 del 2009 sono scesi a 719 del 2013. Dato in apparente controtendenza è, invece, quello relativo alle malattie professionali denunciate, che da quasi 35 mila nel 2009 sono salite a oltre 51 mila nel 2013; tuttavia, allorquando si va a verificare quelle che sono state effettivamente riconosciute dall'Istituto Assicuratore, allora il dato rimane abbastanza stabile rispetto agli anni precedenti (circa 19 mila).

Ciò nonostante la sicurezza è ancora spesso e da molti vissuta costantemente come un'emergenza. Comprensibilmente, ogni morte o infortunio grave sul lavoro è necessariamente un evento intollerabile che pone interrogativi su eventuali falle nel sistema prevenzionale, non solo aziendale, ma anche normativo.

Anche se il TU del 2008 pare aver ben performato alla luce dei dati illustrati, rimane pertanto sotto attenta osservazione. In primo luogo perché

* Professore associato di Diritto del lavoro, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna. Autore di oltre 40 pubblicazioni su tematiche concernenti il diritto del lavoro ed il diritto comparato del lavoro, è stato visiting professor alla University of Illinois. e.menegatti@unibo.it

è difficile stabilire se la diminuzione dei sinistri occasionali dal lavoro sia effetto dell'implementazione delle regole, o sia piuttosto la conseguenza di una più radicata cultura della sicurezza che gli operatori sono riusciti a diffondere. La difficoltà a trarre conclusioni precise deriva anche dal fatto che la piena operatività, anche su aspetti "chiave", del TU è effetto acquisito solo in tempi relativamente recenti.

Non poche regole contenute nel D.Lgs. n. 81/08 hanno visto rinviata la loro operatività ad interventi integrativi che si sono fatti attendere per anni, spesso oltre i tempi previsti dallo stesso TU (un esempio per tutti è l'accordo adottato dalla Conferenza Stato-Regioni sulla durata, sui contenuti minimi e le modalità per la formazione dei lavoratori). Applicazione ritardata che ha riguardato, sia regole destinate ad introdurre meccanismi agevolati o semplificati di prevenzione, rispetto a quelli ordinari – si consideri ad esempio le procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle pmi – sia regole che condizionavano invece la prima operatività di certi meccanismi – un esempio in questo senso sono le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato –.

Siamo dunque di fronte ad un apparato normativo che deve ancora operare a regime, il quale, non bisogna dimenticare, riflette oltre un decennio di aggiustamenti che la prassi applicativa e gli interpreti hanno prodotto negli anni successivi al D.Lgs. n. 626/1994. Tanto basta a suggerire un minimo di sedimentazione della legislazione, prima di avventurarsi in nuovi interventi correttivi o integrativi.

Piuttosto, quella che veramente appare un'esigenza imprescindibile in questa precisa fase storica, che si colloca al termine (forse) della peggiore crisi economica dopo la grande depressione del '29, è un'alta attenzione contro le tentazioni deregolative. Le incalzanti spinte neolibériste – provenienti in buona parte dall'Unione Europea e dalla Troika, in altra parte autoprodotte dai sovraindebitati Governi nazionali europei, nel disperato tentativo di ridare competitività, a costo zero, alle proprie imprese –, potrebbero ad un certo punto coinvolgere, in un'ottica di liberalizzazione del potere organizzativo dell'imprenditore, anche la tutela della salute e sicurezza del lavoro. Se lo scambio flessibilità del mercato del lavoro-competitività delle imprese è opzione valutabile, secondo alcuni anche auspicabile, evidentemente uno scambio sicurezza-competitività delle imprese, tale da porre a repentaglio il valore della persona umana, non è nemmeno considerabile.